

PyroD: Direttiva sugli articoli pirotecnici (Direttiva 2013/29/UE), spiegato

La direttiva sugli articoli pirotecnici fissa i requisiti di sicurezza di fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici: il fabbricante li classifica, li fa valutare da un organismo notificato e li marca CE; importatori e distributori verificano. Ha sostituito la direttiva 2007/23/CE il 1° luglio 2015; per F1-F3 la presunzione di conformità delle norme armonizzate è cessata il 24 marzo 2025.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2013/29/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	29 giugno 2013	Si applica dal	1 luglio 2015
Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l’articolo 38, paragrafo 2, richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da intendersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 45 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato.	CELEX	32013L0029

Date principali

12 giugno 2013	Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2013/29/UE, rifusione della direttiva 2007/23/CE allineata al nuovo quadro legislativo	titolo e formula di firma dopo l'art. 50
29 giugno 2013	Entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 178 del 28 giugno 2013	art. 49, primo comma
4 luglio 2013	Gli Stati membri applicano le misure di recepimento del punto 4 dell'allegato I, la regola sugli esplosivi detonanti, e il punto 4 dell'allegato I della direttiva 2007/23/CE è abrogato con effetto dalla stessa data	art. 47, paragrafo 2, e art. 48, secondo comma
3 ottobre 2013	Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento del punto 4 dell'allegato I	art. 47, paragrafo 2
7 maggio 2014	Entra in vigore la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione sul sistema di tracciabilità, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 115 del 17 aprile 2014; fissa il formato uniforme del numero di registrazione e il registro pubblico degli organismi notificati	art. 1, art. 2 e art. 5
30 aprile 2015	Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni di recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE	art. 4, paragrafo 1, primo comma
30 giugno 2015	Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi di	art. 47, paragrafo 1, primo comma

recepimento del corpo principale della direttiva, cioè l'articolo 3, punti 7, 12, 13 e da 15 a 22, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafi da 2 a 9, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafi 1 e 3, gli articoli da 12 a 16, da 18 a 29, da 31 a 35, l'articolo 37, l'articolo 38, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 39 a 42, l'articolo 45, l'articolo 46 e gli allegati I, II e III

1 luglio 2015

Si applicano le misure nazionali; si applicano direttamente l'articolo 1, l'articolo 2, la maggior parte dell'articolo 3, l'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, gli articoli 6 e 7, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 11, paragrafo 2, gli articoli 17, 30 e 36, l'articolo 38, paragrafo 3, gli articoli 43 e 44 e gli allegati IV e V; la direttiva 2007/23/CE è abrogata e gli articoli conformi a essa e immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione

art. 46, paragrafo 1, art. 47, paragrafo 1, art. 48 e art. 49, secondo comma

17 ottobre 2016

Gli Stati membri applicano le disposizioni sulla tracciabilità della direttiva di esecuzione 2014/58/UE: il numero di registrazione XXXX-YY-ZZZZ, il registro pubblico degli organismi notificati e le registrazioni di 10 anni tenute da fabbricanti e importatori

art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4, paragrafo 1, secondo comma

4 luglio 2017	Ultima data fino alla quale restano valide le autorizzazioni nazionali concesse prima del 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 e prima del 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, i fuochi d'artificio di categoria F4 e gli articoli pirotecnici teatrali, salvo che siano scadute prima; le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli, compresi i pezzi di ricambio, concesse prima del 4 luglio 2013 continuano fino alla loro scadenza	art. 46, paragrafi 2, 3 e 4
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamati dall'articolo 38, paragrafo 2, elenca la direttiva al punto 45 del suo allegato I e, in base all'articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni articolo pirotecnico immesso sul mercato	art. 4, paragrafo 5, art. 39, art. 44 e allegato I, punto 45
1 ottobre 2021	Entrano in vigore le ordinanze danesi n. 1799 e n. 1798 del 9 settembre 2021: la n. 1799 recepisce la direttiva e la direttiva di esecuzione sulla tracciabilità e abroga l'ordinanza n. 1423 del 16 dicembre 2009, la n. 1798 contiene le disposizioni nazionali su importazione, fabbricazione, deposito, cessione, acquisizione e uso	§ 60; § 1

1 luglio 2024	Entra in vigore l'inasprimento danese: il periodo legale in cui i fuochi d'artificio di consumo possono essere usati si riduce dal 27 dicembre–1° gennaio al solo 31 dicembre e 1° gennaio, gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 possono essere venduti solo a persone di 18 anni o più, e i punti vendita al dettaglio e i fest- o scenefyrværkere autorizzati possono usare fuochi d'artificio di consumo dal 27 al 30 dicembre solo per dimostrare gli articoli nell'ambito della vendita; nello stesso momento l'ordinanza n. 729 del 12 giugno 2024 modifica l'ordinanza n. 1799/2021, estendendo la disposizione sulle sanzioni pecuniarie alle violazioni del suo § 17 e allineando la regola di vendita al nuovo § 28 a	§ 1, nr. 1 e § 10, stk. 1; § 1, nr. 2, 4 e 5, e § 2
24 febbraio 2025	Entra in vigore, il giorno della pubblicazione, la decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, che sostituisce l'elenco delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici e abroga la comunicazione 2017/C 149/01	art. 1, art. 2 e art. 3
24 marzo 2025	I riferimenti elencati nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/337 cessano di conferire presunzione di conformità: sono ritirate la serie EN 15947:2015 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3 e le	art. 2, secondo comma, allegato I e allegato II

norme terminologiche EN
ISO 14451-1:2013, EN
16256-1:2012 e EN
16261-1:2012, e non
resta alcuna norma
armonizzata citata per i
fuochi d'artificio di
consumo

19 settembre 2025 La Commissione pubblica
la valutazione della
direttiva: nel complesso
efficace, efficiente e
pertinente, ma con
problemi legati ai fuochi
d'artificio pericolosi sul
mercato, alle vendite per
corrispondenza, alla
tracciabilità e al
trasferimento e al
benessere degli animali;
non è decisa alcuna
revisione

1 ottobre 2025 Termina il periodo § 61
transitorio danese: i fuochi
d'artificio di categoria F3
che secondo l'ordinanza
del 2009 erano di
consumo non possono più
essere messi a
disposizione dei
consumatori in Danimarca

1 gennaio 2026 La Sikkerhedsstyrelsen § 9
diventa il dipartimento
Markedsovervågning
dell'Erhvervsstyrelsen e
prosegue gli stessi
compiti, compreso il
controllo degli articoli
pirotecnici e la
designazione degli
organismi notificati

Fabbrikante (compresi i titolari del marchio)

- Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli, e progettare e fabbricarlo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I: le caratteristiche prestazionali specificate all'organismo notificato, lo smaltimento sicuro con un impatto ambientale minimo, il corretto funzionamento provato in condizioni realistiche secondo le dieci voci di informazioni e proprietà del punto 3, il divieto di esplosivi detonanti diversi dalla polvere nera e dalla composizione per lampo con la ristretta eccezione per P1, P2, T2 e F4, e le regole specifiche di gruppo, comprese distanze di sicurezza di almeno 1 m per F1, 8 m per F2 e 15 m per F3, che l'allegato I consente di ridurre ove opportuno, un livello massimo di rumore di 120 dB (A, imp), o un livello equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza, nessun petardo né petardo con lampo in F1 e non più di 2,5 mg di fulminato d'argento nei petardi da lancio F1.

art. 6, paragrafo 1, art. 8, paragrafo 1, e allegato I, punti da 1 a 5

- Classificare ogni articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, in F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio, T1 o T2 per gli articoli teatrali e P1 o P2 per gli altri articoli. art. 6, paragrafo 1
- Progettare e fabbricare ogni articolo secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I per la sua categoria, compresi prestazioni, smaltimento sicuro, corretto funzionamento, divieto di esplosivi detonanti, distanze minime di sicurezza e limite di rumore di 120 dB (A, imp). art. 8, paragrafo 1, e allegato I
- Redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato II, che deve consentire di valutare la conformità e comprendere un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi, una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie per comprenderli, le norme armonizzate applicate in tutto o in parte o le soluzioni adottate in loro vece, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova, e far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell'articolo 17: esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione e prove sul prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2), sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) o sulla garanzia della qualità del prodotto (modulo E), oppure conformità basata sulla verifica dell'unità (modulo G), oppure conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H) solo per i fuochi d'artificio di categoria F4.

art. 8, paragrafo 2, art. 17 e allegato II, moduli B, C2, D, E, G e H

- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato II: una descrizione generale, i disegni di progettazione e di fabbricazione con le spiegazioni, le norme armonizzate o le altre soluzioni applicate, i calcoli di progettazione, gli esami e i rapporti di prova. art. 8, paragrafo 2, e allegato II
- Includere nella documentazione tecnica un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi presentati dall'articolo. art. 8, paragrafo 2, e allegato II
- Far eseguire da un organismo notificato la valutazione della conformità dell'articolo 17: modulo B seguito da C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d'artificio di categoria F4.

art. 8, paragrafo 2, art. 17 e allegato II

- Etichettare l'articolo con il numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, strutturato come il numero di identificazione di quattro cifre di tale organismo, la categoria in maiuscolo come F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 o P2 e il numero di trattamento dell'organismo, scritto XXXX-YY-ZZZZ, e tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato; consegnare il

registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell'attività e fornirlo su richiesta motivata.

art. 9, paragrafi 1 e 2; art. 1 e art. 3

- Etichettare l'articolo con il numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità, scritto XXXX-YY-ZZZZ (numero dell'organismo, categoria, numero di trattamento). art. 9, paragrafo 1; art. 1
- Tenere un registro dei numeri di registrazione degli articoli messi a disposizione, con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato; consegnarlo alle autorità su richiesta motivata o in caso di cessazione dell'attività.

art. 9, paragrafo 2; art. 3

- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo la struttura modello dell'allegato III con gli elementi dei moduli utilizzati, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'articolo è immesso o messo a disposizione sul mercato e redigere un'unica dichiarazione quando più atti dell'Unione ne richiedono una, quindi apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull'articolo, oppure sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile o non sia giustificato, prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. art. 8, paragrafo 2, art. 18, art. 19 e art. 20
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato III, tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione o di messa a disposizione e redigere un'unica dichiarazione quando si applicano più atti dell'Unione. art. 8, paragrafo 2, e art. 18
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull'articolo, oppure sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando ciò non sia possibile, prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero dell'organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione. art. 8, paragrafo 2, art. 19 e art. 20
- Etichettare gli articoli diversi da quelli per veicoli in modo visibile, leggibile e indelebile nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è messo a disposizione del consumatore, con almeno il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l'indirizzo postale di contatto e, se non si è stabiliti nell'Unione, anche quelli dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi di età, la categoria, le istruzioni per l'uso, il contenuto esplosivo netto, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio F3 e F4 e, se del caso, una distanza minima di sicurezza, oltre alla dicitura richiesta per ciascuna categoria, da «solo per uso all'aperto» su F2 e F3 a «solo per persone con conoscenze specialistiche» su F4 e T2; se lo spazio non basta, le informazioni vanno sul più piccolo imballaggio. art. 10, paragrafi da 1 a 5
- Per gli articoli pirotecnici per veicoli, applicare invece l'etichettatura dell'articolo 11, cioè le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell'articolo, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, spostando le informazioni sull'imballaggio se manca lo spazio, e fornire agli utilizzatori professionali una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta e su carta o in formato elettronico. art. 11, paragrafi 1, 2 e 3
- Etichettare gli articoli pirotecnici per veicoli ai sensi dell'articolo 11: le proprie informazioni di fabbricante, il nome e il tipo dell'articolo, il suo numero di registrazione, il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se necessario, le istruzioni di sicurezza, sull'imballaggio se manca lo spazio. art. 11, paragrafi 1 e 2
- Fornire agli utilizzatori professionali di articoli per veicoli una scheda di dati di sicurezza REACH che tenga conto delle loro esigenze specifiche, nella lingua da essi richiesta, su carta o in formato

elettronico. art. 11, paragrafo 3

- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato, mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento e, quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori di tale monitoraggio. art. 8, paragrafi 3 e 4
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato. art. 8, paragrafo 3
- Mantenere procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme o altre specifiche tecniche di riferimento. art. 8, paragrafo 4
- Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. art. 8, paragrafo 4
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull'articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato, garantire che l'articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione quando presenta un rischio, fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l'articolo e a chi lo si è fornito.
art. 8, paragrafo 5, fino all'art. 8, paragrafo 9, e art. 15
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un unico indirizzo postale di contatto sull'articolo, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.
art. 8, paragrafo 6
- Garantire che l'articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza chiare in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato. art. 8, paragrafo 7
- Rendere immediatamente conforme un articolo non conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione. art. 8, paragrafo 8
- Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare con le autorità competenti alle misure di eliminazione dei rischi presentati dai propri articoli.
art. 8, paragrafo 9
- Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l'articolo e a chi lo si è fornito. art. 15

Importatore

- Immettere sul mercato solo articoli pirotecnici conformi e, prima dell'immissione, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 17, abbia redatto la documentazione tecnica, che l'articolo rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia applicato l'etichettatura dell'articolo 10 o dell'articolo 11 e l'identificazione e l'indirizzo dell'articolo 8, paragrafo 6; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, non immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

art. 12, paragrafi 1 e 2

- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale si può essere contattati sull'articolo oppure, quando ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. art. 12, paragrafo 3
- Garantire che l'articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese, e garantire che, mentre l'articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 12, paragrafi 4 e 5; § 20 e § 21
- Garantire che l'articolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato, che in Danimarca è il danese. art. 12, paragrafo 4; § 20 e § 21
- Garantire che, mentre l'articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 12, paragrafo 5
- Tenere un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli importati insieme alla denominazione commerciale, al tipo generico e, se del caso, al sottotipo e al sito di fabbricazione, per almeno 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato, mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta motivata e trasferire il registro alle autorità competenti in caso di cessazione dell'attività. art. 9, paragrafo 2; art. 3
- Quando i rischi presentati da un articolo lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli messi a disposizione sul mercato, indagare e, se necessario, tenere un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori; quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive. art. 12, paragrafi 6 e 7
- Quando i rischi lo giustificano e le autorità competenti presentano una richiesta debitamente motivata, eseguire prove a campione sugli articoli sul mercato, indagare, tenere se necessario un registro dei reclami, degli articoli non conformi e dei richiami, e tenere informati i distributori. art. 12, paragrafo 6
- Quando un articolo che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 12, paragrafo 7
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta, fornire su richiesta motivata le informazioni

e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende facilmente, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di identificare per 10 anni chi ha fornito l'articolo e a chi lo si è fornito. art. 12, paragrafi 8 e 9, e art. 15

- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 12, paragrafo 8
- Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende facilmente e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi.
art. 12, paragrafo 9
- Essere in grado di identificare per 10 anni, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, chi ha fornito l'articolo e a chi lo si è fornito. art. 15
- Rispettare i limiti di età e la restrizione sulle conoscenze specialistiche: non mettere a disposizione fuochi d'artificio F1 a persone di meno di 12 anni, F2 di meno di 16, F3 di meno di 18, né articoli teatrali T1 e altri articoli P1 a persone di meno di 18 anni, mettere a disposizione fuochi d'artificio F4, articoli teatrali T2 e altri articoli P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non mettere a disposizione del grande pubblico articoli P1 per veicoli, compresi i sistemi di airbag e di pretensionatori delle cinture di sicurezza, se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo. art. 7, paragrafi 1, 3 e 4
- Se si immette un articolo sul mercato con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità alla direttiva, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 8. art. 14

Distributore (grossista, dettagliante o impresa di spettacoli pirotecnici che fornisce articoli)

- Agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva e, prima di mettere un articolo a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti richiesti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che fabbricante e importatore abbiano applicato la propria etichettatura e la propria identificazione e il proprio indirizzo; quando si ritiene che un articolo non soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, non metterlo a disposizione finché non sia reso conforme e, quando presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 13, paragrafi 1 e 2
- Garantire che, mentre un articolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di deposito e di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I. art. 13, paragrafo 3
- Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive; su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, paragrafi 4 e 5
- Quando un articolo che si è messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive, il ritiro o il richiamo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 13, paragrafo 4
- Su richiesta motivata fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, paragrafo 5
- Rispettare i limiti minimi di età di 12 anni per F1, 16 anni per F2, 18 anni per F3 e 18 anni per T1 e P1, fornire F4, T2 e P2 solo a persone con conoscenze specialistiche e non fornire al grande pubblico articoli P1 per veicoli se non sono incorporati in un veicolo o in una parte staccabile di veicolo; gli Stati membri possono innalzare tali limiti e possono ridurli per le persone che seguono o hanno concluso una formazione professionale. art. 7, paragrafi da 1 a 4
- In Danimarca, vendere fuochi d'artificio di consumo, che sono solo le categorie F1 e F2, a persone di 18 anni o più, o di 15 anni o più per la categoria F1, esporre una segnaletica chiara di tali limiti di età, vendere altri articoli pirotecnici di categoria P1 solo a persone di 18 anni o più, mantenere gli assortimenti di fuochi d'artificio di consumo entro 5 kg di contenuto esplosivo netto per vendita, evitare il libero servizio salvo che per i piccoli articoli F1 elencati e tenere i fuochi d'artificio nei locali di vendita al dettaglio e nei punti vendita solo dal 15 al 31 dicembre, con le scorte nell'imballaggio di trasporto integro in un deposito approvato adiacente dal 24 novembre al 14 dicembre e di nuovo dal 1° gennaio al 1° febbraio; gli articoli delle categorie F3, F4, T1 e T2 sono professionali in Danimarca e possono essere forniti solo per l'uso da parte di fest- o scenefyrværkere autorizzati. § 20, stk. da 2 a 5, § 24, § 25, § 26 e § 28 a; § 3, § 4 e § 5
- Essere in grado di identificare, nei confronti delle autorità di vigilanza del mercato, ogni operatore economico che ha fornito un articolo pirotecnico e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno, per 10 anni dalla fornitura ricevuta e per 10 anni dalla fornitura effettuata. art. 15
- Se si mette a disposizione un articolo con il proprio nome o marchio, o si modifica un articolo già immesso sul mercato in modo tale da poter compromettere la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 8. art. 14

Fornitore di servizi di logistica che agisce come operatore responsabile

- Quando nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione è responsabile di un articolo pirotecnico, si diventa l'operatore economico stabilito nell'Unione senza il quale l'articolo non può essere immesso sul mercato, perché la direttiva è uno degli atti elencati nell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020 e al punto 45 del suo allegato I.
art. 4, paragrafo 1, art. 4, paragrafo 2, lettera d), art. 4, paragrafo 5, e allegato I, punto 45
- Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo richiesto dalla direttiva, cioè 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato, e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità su richiesta.
art. 4, paragrafo 3, lettera a); art. 8, paragrafo 3
- Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.
art. 4, paragrafo 3, lettera a)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 4, paragrafo 3, lettera a); art. 8, paragrafo 3
- Fornire all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità dell'articolo in una lingua che essa comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare con esse, anche garantendo che sia adottata immediatamente l'azione correttiva necessaria per porre rimedio alla non conformità o, se ciò non è possibile, che i rischi siano attenuati.
art. 4, paragrafo 3, lettere b), c) e d)
- Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i recapiti, compreso l'indirizzo postale, siano indicati sull'articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento, fatti salvi gli obblighi di identificazione propri del fabbricante e dell'importatore ai sensi della direttiva. art. 4, paragrafo 4

Rappresentante autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020

- Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di svolgere i compiti dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 per gli articoli pirotecnici interessati, e fornire una copia di tale mandato all'autorità di vigilanza del mercato su richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita da tale autorità. art. 4, paragrafo 2, lettera c), art. 5, paragrafo 1, e art. 5, paragrafo 2
- Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato, garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta e verificare che entrambe siano state redatte.
art. 4, paragrafo 3, lettera a); art. 8, paragrafo 3
- Verificare che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte.
art. 4, paragrafo 3, lettera a)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dopo l'immissione dell'articolo sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 4, paragrafo 3, lettera a); art. 8, paragrafo 3
- Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l'autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi; il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l'indirizzo postale, devono figurare sull'articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.
art. 4, paragrafo 3, lettere da b) a d), e art. 4, paragrafo 4
- Fornire su richiesta motivata le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua che l'autorità comprende facilmente, informare le autorità quando si ha motivo di ritenere che un articolo presenti un rischio e cooperare alle azioni correttive e di attenuazione dei rischi.
art. 4, paragrafo 3, lettere da b) a d)
- Fare in modo che il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti, compreso l'indirizzo postale, siano indicati sull'articolo, sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento. art. 4, paragrafo 4
- Non considerare il mandato come un trasferimento degli obblighi propri del fabbricante: la direttiva pone a carico del fabbricante la progettazione e la fabbricazione secondo i requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I, la documentazione tecnica, la valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE, il numero di registrazione e l'etichettatura, e indica come operatori economici soltanto il fabbricante, l'importatore e il distributore. art. 3, punto 12, art. 8, art. 9 e art. 10

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni, da parte degli operatori economici, delle disposizioni di diritto nazionale adottate in base alla direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivi sufficienti per ritenere che un articolo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri interessi pubblici tutelati dalla direttiva lo valutano, impongono all'operatore economico di adottare misure correttive, di ritirare l'articolo o di richiamarlo entro un termine commisurato alla natura del rischio, informano l'organismo notificato interessato e, se l'operatore non agisce, adottano misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare l'articolo e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; una misura alla quale nessuno Stato membro né la Commissione si oppone entro tre mesi è considerata giustificata, e la procedura di salvaguardia dell'Unione risolve le misure contestate. Gli articoli conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattati allo stesso modo. La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20, una marcatura CE mancante, un numero dell'organismo notificato mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un'identificazione del fabbricante o dell'importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo dell'articolo 8 o dell'articolo 12 non rispettato, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e sottoporre a prova i prodotti, imporre misure correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere gli articoli. In Danimarca l'ordinanza n. 1799 del 9 settembre 2021 punisce con una sanzione pecuniaria l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di articoli non conformi, l'etichettatura mancante, la documentazione mancante, il registro dei numeri di registrazione mancante, la mancata consegna di tale registro alla Sikkerhedsstyrelsen, le notifiche mancanti, le istruzioni o informazioni sulla sicurezza in danese mancanti, la mancata adozione di misure correttive, il deposito o il trasporto che compromettono la conformità, la scheda di dati di sicurezza mancante per gli articoli per veicoli, l'uso di un organismo notificato non designato dalla Sikkerhedsstyrelsen o da un altro Stato membro e le violazioni delle regole di etichettatura per veicoli, con la reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva, la violazione sistematica a scopo di lucro o i tentativi di eludere il controllo, e con una sanzione pecuniaria separata per l'uso improprio, intenzionale o gravemente colposo, della marcatura CE; si applica la responsabilità penale delle società. La legge sui prodotti aggiunge ordini di avvertire gli utilizzatori, di far cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di far cessare le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, divieti di immissione sul mercato e sanzioni pecuniarie che arrivano alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti, e la legge sui fuochi d'artificio (lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, consolidata come LBK n. 23 dell'8 gennaio 2026) punisce la fabbricazione, l'assemblaggio o l'importazione senza licenza dell'Erhvervsstyrelsen, o di un organismo da essa autorizzato, e il deposito, la cessione, l'acquisizione o l'uso senza autorizzazione del consiglio comunale, nonché la vendita o l'uso di fuochi d'artificio di consumo al di fuori dei periodi consentiti, con una sanzione pecuniaria o la reclusione fino a 2 anni. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen.

art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 45; art. 14, art. 16, art. 39 e allegato I, punto 45; § 59; § 2, stk. 1, nr. 10, § 9, § 14, § 16 e § 37; §

Lista di controllo

1. Verificare che l'articolo sia un articolo pirotecnico, cioè che contenga sostanze esplosive o una miscela esplosiva destinata a produrre calore, luce, suono, gas o fumo mediante reazioni chimiche esotermiche autosostenute, e che non si applichi nessuna delle sette esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2, ricordando che i riferimenti alla direttiva 96/98/CE e alla direttiva 93/15/CEE si intendono riferiti alla direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/UE e alla direttiva sugli esplosivi per uso civile 2014/28/UE.
2. Classificare l'articolo in base al tipo di uso, o alla finalità e al livello di pericolosità, rumorosità compresa, come F1, F2, F3 o F4, T1 o T2, oppure P1 o P2, e controllare la categoria rispetto alle regole di gruppo dell'allegato I su distanza di sicurezza, livello di rumore e costruzione (articolo 6, paragrafo 1, e allegato I, punto 5).
3. Stabilire il proprio ruolo per ogni articolo, ricordando che la direttiva conosce solo fabbricanti, importatori e distributori, che vendere con il proprio marchio o modificare un articolo rende fabbricanti e che l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede comunque un operatore economico responsabile stabilito nell'Unione.
4. Verificare quali norme armonizzate sono ancora citate nella Gazzetta ufficiale in base alla decisione di esecuzione (UE) 2025/337 e tenere conto del fatto che dal 25 marzo 2025 non vi è alcuna norma citata per i fuochi d'artificio F1, F2 e F3, per cui la conformità all'allegato I deve essere dimostrata all'organismo notificato senza presunzione di conformità.
5. Scegliere il percorso di valutazione della conformità con un organismo notificato: modulo B più modulo C2, D o E, oppure modulo G, oppure modulo H solo per i fuochi d'artificio di categoria F4, e compilare la documentazione tecnica dell'allegato II con l'analisi dei rischi, i disegni, l'elenco delle norme, i calcoli e i rapporti di prova (articolo 17 e allegato II).
6. Ottenere il numero di registrazione dall'organismo notificato e verificare che sia costruito come il numero di identificazione di quattro cifre dell'organismo, la categoria in maiuscolo e il numero di trattamento dell'organismo, scritto XXXX-YY-ZZZZ (articolo 9, paragrafo 1, e direttiva di esecuzione 2014/58/UE, articolo 1).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato III, come dichiarazione unica quando si applicano anche altri atti dell'Unione, tenerla aggiornata e tradotta come richiedono gli Stati membri e apporre la marcatura CE seguita dal numero dell'organismo notificato quando tale organismo interviene nel controllo della produzione (articoli 18, 19 e 20).
8. Applicare l'etichettatura completa dell'articolo 10 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di vendita, oppure l'etichettatura più breve dell'articolo 11 con la scheda di dati di sicurezza REACH per gli articoli per veicoli, e spostare le informazioni sul più piccolo imballaggio quando sull'articolo manca lo spazio.
9. Predisporre in ogni punto vendita i controlli sui limiti di età e sulle conoscenze specialistiche e, in Danimarca, applicare l'inasprimento nazionale: i fuochi d'artificio di consumo sono solo F1 e F2, i limiti di età sono 18 anni e 15 anni per F1, gli articoli P1 vanno solo ad acquirenti di 18 anni o più, la vendita al dettaglio va dal 15 al 31 dicembre e l'uso di consumo solo il 31 dicembre e il 1° gennaio.
10. Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni, conservare per 10 anni il registro dei numeri di registrazione con denominazione commerciale, tipo generico e sottotipo e sito di fabbricazione, conservare per 10 anni la tracciabilità di fornitori e clienti e predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica (articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 2, 12, paragrafo 8, e 15 e direttiva di esecuzione 2014/58/UE, articolo 3).

Fonti

1. Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici, come pubblicata nella GU L 178 del 28 giugno 2013 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0029>
2. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0029 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0029>
3. Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0058>
4. Direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, abrogata dal 1° luglio 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32007L0023>
5. Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione sulle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0337>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Direttiva 2014/28/UE relativa agli esplosivi per uso civile, che ha ripreso l'esclusione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0028>
8. Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che ha ripreso l'esclusione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090>
9. Norme armonizzate per gli articoli pirotecnici (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/pyrotechnic-articles_en
10. La Commissione pubblica le valutazioni delle regole dell'UE su pirotecnici ed esplosivi per uso civile, 19 settembre 2025 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-publishes-evaluations-eu-rules-pyrotechnics-and-civil-explosives-2025-09-19_en
1. Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1799>
2. Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1798>
3. Bekendtgørelse nr. 729 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1799 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/729>
4. Bekendtgørelse nr. 730 af 12. juni 2024 om ændring af bekendtgørelse nr. 1798 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/730>
5. Lov nr. 637 af 11. juni 2024, che ha ridotto il periodo danese di uso dei fuochi d'artificio di consumo (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/637>
6. Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, LBK nr. 23 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/23>
7. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>

.8. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) —
<https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pyrod/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.